
Legge regionale 01 febbraio 2005, n. 21

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali).
(Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 07.02.2005)

*Art. 1**Modifica dell'articolo 35 della l.r. 38/2004*

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "cinque" e la parola: "triennio" è sostituita dalla parola: "quinquennio".

*Art. 2**Modifiche all'articolo 37 della l.r. 38/2004*

1. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 38/2004, le parole: "la capacità" sono sostituite dalle parole: "il volume".
2. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 38/2004 è abrogato.

*Art. 3**Modifiche all'articolo 49 della l.r. 38/2004*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 38/2004 è abrogata.